



COMUNE DI SARTEANO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI

PATROCINI ED ALTRI VANTAGGI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 82 del 12/11/2018

ARTICOLATO

Art. 1 Finalità

Art. 2 Criteri generali

Art. 3 Sovvenzioni

Art. 4 Contributi

Art. 5 Concessione del contributo

Art. 6 Erogazione del beneficio

Art. 7 Obblighi del beneficiario

Art. 8 Revoca del beneficio

Art. 9 Patrocinio

Art. 10 Vantaggi economici

Art. 11 Trasparenza

Art. 12 Disposizioni finali

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi comunali a forme associative che operano senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica e ad Enti pubblici che svolgono attività socialmente rilevanti, per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico dello stesso Comune.

Nei suoi poteri di autonomia, il Comune determina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, nonché ad associazioni presenti ed attive sul territorio comunale, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241, al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività.

La Giunta Comunale, inoltre, può prevedere appositi interventi, in settori diversi, qualora sia ritenuto funzionale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 2 Criteri generali

Il presente Regolamento disciplina le seguenti categorie di intervento:

Sovvenzione.

Rientrano in questa categoria gli interventi di sostegno in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere economico derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti. L'iniziativa finanziata deve sempre corrispondere alle finalità generali dell'Ente anche individuate negli atti di programmazione.

Contributo.

Rientrano in questa categoria gli interventi a carattere occasionale o continuativo, con i quali il Comune si accolla un onere parziale rispetto al costo complessivo dell'intervento per il perseguimento di un interesse pubblico.

Vantaggi economici.

Rientrano in questa categoria l'erogazione a favore di terzi di beni e servizi gratuiti od a costo agevolato.

Art. 3 Sovvenzioni

Il Comune può prevedere sovvenzioni per quelle iniziative, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, che coinvolgano altri enti o associazioni.

Il responsabile che cura l'istruttoria del procedimento, al momento di rilasciare il parere di regolarità tecnica prescritto dall'ordinamento, osserva che il programma delle attività sovvenzionate rispecchi i criteri di cui all'art. 1, nonché tutte le norme che regolano la materia.

Prima della liquidazione, il responsabile del procedimento è tenuto a verificare il bilancio della manifestazione, o dell'attività e ogni altro utile documento funzionale all'esame dell'agevolazione concessa.

La somma deliberata è liquidata previa verifica, da parte del responsabile, dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa nei termini proposti dal programma presentato. In caso di difformità evidente tra l'iniziativa programmata e quella effettivamente svoltasi, il contributo può essere revocato con provvedimento motivato.

Qualora in sede di rendiconto si evinca che una parte del programma d'iniziativa proposto per il quale è stato approvato lo stanziamento, non ha trovato compiuta realizzazione, l'erogazione della somma relativa potrà essere preceduta da un riesame da parte del responsabile del procedimento che provvederà a rideterminare, o confermare, l'entità del contributo.

La Giunta comunale, in casi eccezionali, per iniziative di rilevante interesse o per indisponibilità finanziaria del soggetto richiedente, può disporre il versamento anticipato di una percentuale della somma deliberata, previa presentazione di idonea garanzia in ordine all'avvio dell'attività ed alla realizzazione della iniziativa.

I beneficiari del contributo dovranno:

- 1) In sede di rendicontazione trasmettere apposita relazione che illustri l'andamento dell'iniziativa in termine di presenze, operatori intervenuti, riuscita dell'iniziativa;
- 2) In sede di promozione provvedere ad apporre sul materiale di pubblicità la dicitura "Con il contributo del Comune di Sarteano".

Art. 4 Contributi

Il Comune, nel quadro dei principi indicati dalla legge, contribuisce al finanziamento di iniziative promosse da enti, associazioni e da privati nelle materie rientranti nella generale sfera delle attribuzioni proprie, stabilite dalle norme di legge e dallo statuto comunale.

Le domande di concessione di contributo dovranno essere presentate, su apposito modello fornito dall'Amministrazione:

- Entro il 28 febbraio di ogni anno per i contributi richiesti a sostegno delle attività e delle iniziative ordinariamente svolte e/o promosse nel corso dell'anno.
- Entro 30 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'evento per contributi richiesti a sostegno di attività e iniziative particolari svolte e/o promosse "una tantum" e comunque non ricorrenti ed eccezionali rispetto all'attività ordinaria.

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'associazione;
- i dati personali del legale rappresentante;
- la somma richiesta a titolo di beneficio;

ed alla stessa dovranno essere allegati:

- lo statuto dell'associazione;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- il bilancio previsionale per l'anno nel quale si chiede il beneficio;
- una relazione sulle attività e iniziative svolte e/o promosse nell'anno precedente;
- programma delle iniziative che si propongono di finanziare, dal piano dei costi e dei ricavi con l'indicazione degli altri contributi, ricevuti da enti pubblici o da privati, di cui si è stati beneficiari
- per i contributi ordinari: una relazione programmatica sulle attività e iniziative che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso dell'anno nel quale si chiede il beneficio;
- per i contributi straordinari: una relazione dettagliata sull'attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere.

La richiesta di contributo può essere finalizzata non necessariamente per il finanziamento di specifiche iniziative, ma può essere richiesto a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

Art. 5 Concessione del contributo

L'ammissibilità alla erogazione del beneficio è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del servizio competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l'esclusione della concessione del beneficio.

L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto.

La valutazione della richiesta del beneficio viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
- grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;

- carattere dell'associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- originalità e innovativa del progetto;
- coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

L'ammontare della somma da erogare è stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, con riferimento:

- al concorso delle spese di altri enti pubblici o privati;
- al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
- alla capacità economica del richiedente;
- alla congruità della richiesta con i fondi attribuiti a tal scopo con il piano di assegnazione delle risorse al Responsabile di Servizio.

Art. 6 Erogazione del beneficio

A conclusione delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio, le associazioni beneficiarie sono tenute a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative.

Previa verifica dei documenti di cui sopra, il funzionario Responsabile del servizio competente provvedere all'erogazione del contributo concesso e per una somma limite da non consentire l'avanzo economico dell'iniziativa.

La Giunta comunale per iniziative di rilevante interesse, può disporre il versamento anticipato di una percentuale della somma deliberata previa presentazione di idonea garanzia in ordine all'avvio dell'attività ed alla realizzazione della iniziativa.

Art. 7 Obblighi del beneficiario

Le associazioni beneficiarie assumono formalmente l'impegno ad utilizzare il beneficio esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è stato concesso.

Le associazioni beneficiarie si obbligano a dare rilevanza pubblica al sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalle stesse, mediante l'indicazione sul materiale pubblicitario inerente l'attività o l'iniziativa della dicitura "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Sarteano" completa dello stemma comunale che verrà fornito dal funzionario Responsabile del servizio competente.

Art. 8 Revoca del beneficio

Il beneficio concesso viene revocato e non si procede alla relativa erogazione, nei casi seguenti:

- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative;
- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di pubblicità del sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalla stessa;
- se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il beneficio sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica, etc... attribuita, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse non siano all'atto pratico risultate incoerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 Patrocinio

Il Comune può offrire il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti, da associazioni e da privati nei settori di sua competenza.

La concessione del patrocinio è generalmente gratuita, ma può essere accompagnata dalla concessione di un contributo, di cui all'art. 4 e di strutture e/o servizi, di cui all'art. 10.

La concessione del patrocinio da parte del Comune non comporta, se non espressamente specificato, l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione pubblica.

Il patrocinio è concesso dalla Giunta che, con propria deliberazione, esprime le ragioni per cui l'Amministrazione ritiene di associare il nome ed il simbolo del Comune di Sarteano alla iniziativa patrocinata.

Art. 10 Vantaggi economici

Possono beneficiare di vantaggi economici le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, i gruppi, i comitati non aventi personalità giuridica per finalità di pubblico interesse.

Le concessioni di vantaggi economici possono consistere nel godimento di un bene comunale, ad esempio:

- nella concessione di locali comunali per conferenze, mostre, convegni, etc.;
- nella concessione in uso di impianti sportivi o attrezzature di proprietà comunale.

La concessioni, come sopra individuate, possono essere a titolo totalmente gratuito, o possono consistere nel pagamento, in misura ridotta, di quanto dovuto.

La istanza per la concessione del vantaggio economico va corredata:

- dai motivi che sorreggono la richiesta;
- dall'uso che si intende fare del bene pubblico precisando gli elementi giustificativi della richiesta di uso gratuito;
- per le persone giuridiche: dall'elenco degli amministratori;
- per le associazioni, i gruppi, i comitati: dagli scopi istitutivi.

Il responsabile del procedimento curando l'istruttoria, assicura le opportune garanzie necessarie alla conservazione ed assicurazione del buon uso del bene pubblico. Nel caso in cui ritenga meritevole di accoglimento l'istanza formula una proposta alla Giunta Comunale.

Art. 11 Trasparenza

Come stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della Legge 241 del 1990.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 12 Disposizioni finali

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi alla concessione delle provvidenze sopra elencate sono individuati, di norma, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine potrà essere interrotto, per una sola volta e per 10 giorni, nel caso in cui l'Amministrazione richieda all'istante chiarimenti o integrazioni documentali.

Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento della esecutività della deliberazione di approvazione.

A decorrere da tale data sostituisce ogni precedente norma regolamentare che disciplinava la stessa materia.

La modulistica necessaria alle richieste di cui al presente Regolamento, predisposte in maniera da rispecchiarne il contenuto, sarà predisposta e resa disponibile dall'Amministrazione Comunale.